

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'
Provincia di Arezzo

GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 07.07.2014

REG. VERBALI N. 44

ORIGINALE

L'anno duemilaquattordici, alle ore 19,00 del giorno 7 del mese di luglio presso la sede del Comune, convocata con le modalità previste dallo Statuto, la Giunta si è riunita sotto la Presidenza di Agostini Paolo Sindaco, con la presenza dei seguenti Assessori:

Biondi Leonello	Pres.
Sereni Serena	Pres.

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale **Dott. Del Pianta Giuseppe**.

IL PRESIDENTE

Accertata la presenza del numero legale con le modalità previste dallo Statuto, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONTEMIGNAIO RELATIVA ALLA COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO E LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- ✚ che dal 30.09.2007 e sino al 30.09.2012 i Comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio hanno gestito in forma associata la quasi totalità delle funzioni e dei servizi sottoscrivendo numerose convenzioni ai sensi della L.R. n. 40 del 16.08.2001;
- ✚ che, al fine di garantire tutti gli adempimenti ed i procedimenti di competenza dei rispettivi servizi, si è proceduto al comando e l'assegnazione di numerosi dipendenti di entrambi i Comuni alle gestioni associate poste in essere;
- ✚ che il vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, approvato con deliberazione n. 57/G.C. del 28.04.2000, modificato ed integrato da successive deliberazioni (da ultimo la n. 4/GC del 16.01.2012, individua in sei il numero delle aree in cui è suddivisa l'organizzazione del Comune la cui responsabilità è assegnata a n. quattro responsabili di Area e titolari di posizione, ai quali è affidata la gestione e direzione degli uffici e servizi in esse compresi, con attribuzione agli stessi delle competenze di cui all'art. 107 del D.L.vo n. 257/00;
- ✚ che alla data del 31.12.2013 è scaduto l'incarico di P.O. al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Assetto del Territorio al Geom. Milli Stefano, dipendente del Comune di Montemignaio;
- ✚ che alla data del 31.12.2013 è scaduto l'incarico di P.O. al Responsabile dell'Area Istruzione e Servizi Demografici all'I.D. Franco Grechi, dipendente del Comune di Castel San Niccolò;

DATO ATTO:

- ✚ che in data 28.11.2013 il Consiglio Comunale, con delibera n. 35 ha definitivamente approvato il nuovo testo dello Statuto dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, cui il Comune di Castel San Niccolò ha aderito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.08.2011;
- ✚ che pertanto, entro il 31.12.2014, tutte le gestioni associate saranno gestite direttamente dall'Unione dei Comuni;
- ✚ che in conseguenza di quanto sopra descritto, alla data del 01.01.2014, il Comune di Castel San Niccolò si è trovato nella urgente e improrogabile necessità di nominare un nuovo Responsabile dell'Area Urbanistica e Assetto del Territorio al fine di dare continuità alla gestione degli uffici e servizi;
- ✚ che in tal senso, il sindaco e i componenti dell'organo esecutivo non sono nelle condizioni oggettive di assumersi e garantire in via definitiva lo svolgimento di tale rilevante funzione; né l'attuale organizzazione del comune prevede figure a cui poter fare riferimento per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile dell'area Urbanistica e Gestione del Territorio;
- ✚ che in tal senso, nell'ottica di un contenimento dei costi e di ottimizzazione delle risorse e in un quadro di cooperazione e di sinergie fra gli enti, il comune di Castel San Niccolò ha richiesto al Comune di Montemignaio la possibilità di garantire, tramite la propria struttura, in particolare il Geom. Milli Stefano, lo svolgimento delle funzioni di Responsabile dell'Area Urbanistica ed Assetto del Territorio.
- ✚ che in analogia a quanto sopra, il comune di Montemignaio ha richiesto al Comune di Castel San Niccolò la possibilità di garantire, tramite la propria struttura, in particolare il Geom. Coppi Rosaria, lo svolgimento delle funzioni istruttorie presso l'Area Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Montemignaio.
- ✚ che l'art. 1 comma 557 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 prevede che "i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- ✚ che l'art. 15 della L. n. 241/1990, stabilisce che "1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- ✦ che l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. prevede, al comma 2 sexies che "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";
- ✦ che l'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 disciplina l'utilizzo a tempo parziale, previo consenso dell'interessato, di personale assegnato da altri enti del medesimo comparto per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro;
- ✦ che l'articolo 2, comma 6 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, di recente convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha novellato l'art. 32 del T.U.E.L. n.267/2000, disciplinante l'istituto delle unioni di comuni, mediante l' inserimento della previsione per cui "previa apposita convenzione i sindaci dei comuni facenti parte dell' Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell' Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, comma 3, e dall' articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396.... "Con tale novella è da ritenersi che i sindaci facenti parte dell'Unione possano provvedere a delegare, previa convenzione, le funzioni in argomento anche prescindendo dalla sussistenza di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a personale idoneo dell' Unione o dei singoli comuni associati, nel rispetto di quanto previsto riguardo al possesso dei requisiti abilitativi ai sensi dell' art.1, comma 3 e 4, comma 2 del D.P.R. n.396/2000.
- ✦ che entrambi gli enti hanno verificato in senso positivo la possibilità di utilizzare la propria struttura tecnico-amministrativa per lo svolgimento delle funzioni richieste e hanno approvato la proposta nonché la presente convenzione con i propri;
- ✦ che con precedente deliberazione GC n. 92 del 30.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione che regolava i rapporti fra Castel San Niccolò e Montemignaio sino alla data del 30.06.2014, salvo ulteriore proroga sino al 31.12.2014;


RITENUTO pertanto opportuno, permanendo le condizioni di cui sopra, procedere alla proroga dei rapporti in essere agli stessi patti e condizioni, sino alla data del 31.1.2014;

ACCERTATO che in sede istruttoria è stato rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, parere espressi in calce alla presente e per estratto nelle copie;

Parere favorevole:

IL RESPONSABILE DI AREA

EUGENIO BATISTONI



CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) La narrativa e le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale dei patti di stipulazione.
- 2) Il Comune di Castel San Niccolò ed il Comune di Montemignaio si uniscono nell'obbiettivo di realizzare un rapporto di interazione e reciproca collaborazione al fine di assicurare l'ottimizzazione dell'uso delle risorse pubbliche ed un'efficace erogazione dei servizi di carattere locale di competenza del comune. Per il raggiungimento di tale obbiettivo, i Comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio concordano lo svolgimento dei servizi e l'uso integrato delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui ai successivi articoli, secondo i tempi e le modalità ivi indicate.
- 3) Il Comune di Castel San Niccolò ed il Comune di Montemignaio concordano di prevedere che le funzioni di Responsabile dell'Area Urbanistica ed Assetto del Territorio di Castel San Niccolò siano svolte tramite l'avvalimento del dip. Geom. Milli Stefano. Analogamente, il Comune di Castel San Niccolò comanda presso il Comune di Montemignaio la dip. Geom. Coppi Rosaria.

Ulteriori funzioni, oltre a quelle indicate, saranno concordate congiuntamente tra gli enti firmatari il presente atto.

- 4) Lo svolgimento delle prestazioni di cui al precedente paragrafo sarà effettuato in sinergia con le funzioni istituzionali di competenza del geom. Milli Stefano presso il Comune di Montemignai, fermo restando pertanto l'obbligo di non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e a condizione dell'insussistenza di casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto. Le modalità e la temporalità di svolgimento del rapporto saranno concordate fra i Comuni, nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione in materia. Le ferie annuali saranno fruito dai dipendenti nello stesso periodo ovvero negli stessi periodi, se frazionate;
- 5) In applicazione dell'articolo 2, comma 6 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, di recente convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha novellato l'art. 32 del T.U.E.L. n.267/2000, disciplinante l'istituto delle unioni di comuni, mediante l'inserimento della previsione per cui "previa apposita convenzione i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396...." si stabilisce che i Sindaci dei Comuni di Castel San Niccolò e Montemignai, entrambi facenti parte dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, possano provvedere a delegare, previa sottoscrizione della presente convenzione, le funzioni in argomento anche prescindendo dalla sussistenza di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a personale idoneo dei due comuni associati, nel rispetto di quanto previsto riguardo al possesso dei requisiti abilitativi ai sensi dell'art.1, comma 3 e 4, comma 2 del D.P.R. n.396/2000, individuando sin d'ora nei dipendenti Sigg. Grechi Franco cat. D (Castel San Niccolò) e Fontani Maura cat. D (Montemignai) i dipendenti in possesso dei necessari requisiti ai quali delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe per il periodo 01.07.2014 – 31.12.2014. Le modalità e la temporalità di svolgimento del rapporto saranno concordate fra i Comuni, nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione in materia.
- 6) A titolo di corrispettivo dei servizi e delle risorse messe a disposizione da entrambi i Comuni, gli stessi si impegnano a prevedere nei rispettivi bilanci tutte le risorse necessarie per il pagamento delle spettanze stipendiali, contributive e previdenziali di rispettiva competenza, salvo eventuali incentivazioni che potranno essere concordate ed erogate direttamente dai comuni con gli interessati, comunque erogabili per legge o contratto.
- 7) La durata della presente convenzione viene stabilita fino al 31.12.2014. Con decorrenza dal 01.01.2014 il Geom. Milli Stefano ha assunto la funzione di responsabile dell'area Urbanistica ed assetto del Territorio del comune di Castel San Niccolò mentre la Geom. Coppi Rosaria è stata comandata presso il Comune di Montemignai.
- 8) Ove dovesse insorgere una lite giudiziaria le parti eleggono quale Foro competente esclusivamente quello di Arezzo, con esclusione di qualsiasi altro.
- 9) Di dare atto che la convenzione sarà redatta nella forma della scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii;
- 10) di demandare alla competenza del Responsabile del servizio l'assunzione di eventuali provvedimenti, successivi all'adozione della presente.

DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CON SUCCESSIVA ED UNANIME FAVOREVOLE VOTAZIONE, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000, DISPONENDO ALTRESI' LA COMUNICAZIONE IN ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI EX ART. 125 DEL D.LGS. N. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE
(Agostini Paolo)
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Del Pianta Giuseppe)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. ___ del 24.07.2014

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del comune, certifica che la presente deliberazione è ivi affissa il 24.07.2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò 24.07.2014


IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Comunicato ai capigruppo consiliari con nota n. 515 del 24.07.2014


IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

Divenuto esecutivo in data _____ per decorrenza termini (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

Castel San Niccolò li _____


IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

da trasmettere ai seguenti uffici: urbanistica, anagrafe, Montemignaio, personale.